

emanata dal Governo il 20 dicembre 2005

I. Disposizioni generali

Art. 1 Strade nazionali

¹ Fatte salve regolamentazioni di diritto federale diverse, le strade nazionali sul territorio cantonale sono di proprietà del Cantone.

² L'esecuzione dei compiti cantonali secondo il diritto sulle strade nazionali compete al Dipartimento. Quest'ultimo può delegare singoli compiti all'Ufficio tecnico.

³ In caso di progetti di costruzione di strade nazionali, il Governo è competente per la presa di posizione del Cantone all'indirizzo della Confederazione. Il Dipartimento svolge precedentemente una procedura di corapporto presso gli uffici cantonali interessati.

Art. 2 Strade principali

Sono considerate strade principali ai sensi della legge stradale:

1. la strada dello Julier dal raccordo della A13 Coira sud fino a Silvaplana;
2. la strada dell'Engadina da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Austria presso Schalkhof;
3. la strada del Maloja da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Castasegna;
4. la strada del Bernina da Punt Muragl/Samedan fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Campocologno;
5. la strada della Prettigovia da Klosters/Selfranga fino a Davos;
6. la strada del Flüela da Davos fino a Susch;
7. la strada del Forno da Zernez fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Müstair;
8. la strada dell'Oberalp dal raccordo della A13 Vial/Reichenau fino al confine con il Cantone di Uri;
9. la strada del Lucomagno da Disentis/Mustér fino al confine con il Cantone Ticino;
10. la strada dello Schin dal raccordo della A13 Thusis fino a Tiefencastel;
11. la strada del Landwasser da Tiefencastel fino a Davos;
12. la Deutsche Strasse da Coira Obertor fino al confine con il Cantone di San Gallo a Mastrils;
13. la strada italiana da Coira Obertor fino al confine con il Cantone Ticino a San Vittore.

Art. 3 Passi

Sono considerati passi:

1. il San Bernardino dal portale nord della galleria del San Bernardino a Hinterrhein fino al raccordo della A13 a San Bernardino;
2. lo Spluga da Splügen fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
3. lo Julier da Bivio fino a Silvaplana;
4. il Maloja da Maloja Kulm fino a Casaccia;
5. l'Oberalp da Tschamut fino al confine con il Cantone di Uri;
6. il Lucomagno da Fuorns fino al confine con il Cantone Ticino;
7. l'Albula da Bergün/Bravuogn fino a La Punt-Chamues-ch;
8. il Bernina da Lagalb fino a San Carlo;
9. il Flüela da Pischa fino a Susch;

10. il Forno da Zernez fino a Tschier;v;
11. l'Umbrail da Sta. Maria V.M. fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
12. la Forcola di Livigno dall'ufficio doganale La Motta fino al confine nazionale Svizzera/Italia.

Art. 4 Elenco delle strade

L'Ufficio tecnico tiene un elenco delle strade cantonali.

Art. 5 Traffico non motorizzato

¹ L'Ufficio tecnico è il servizio specializzato cantonale per il traffico non motorizzato.

² Il servizio specializzato tiene un elenco delle reti stradali del traffico non motorizzato.

³ I comuni regolano le proprie reti stradali del traffico non motorizzato nell'ambito della pianificazione locale.

⁴ Prima di interventi importanti alle reti stradali del traffico non motorizzato il progetto deve essere presentato al servizio specializzato per esame e presa di posizione. Sono considerati interventi importanti la soppressione e lo spostamento di tratti di strade o sentieri, nonché costruzioni, impianti e provvedimenti che pregiudicano l'utilizzo in modo duraturo.

⁵ Per interventi importanti il servizio specializzato può proporre oneri e condizioni all'autorità decidente.

⁶ Qualora un intervento importante alla rete di percorsi pedonali e sentieri determini un obbligo di sostituzione ¹, chi procede all'intervento è di regola tenuto alla sostituzione.

Art. 6 Rapporti di proprietà, registro fondiario

¹ Se misure edilizie lungo una strada cantonale portano a modifiche della sede stradale del Cantone, devono essere corretti i rapporti di proprietà e altri diritti.

² Le modifiche devono essere iscritte nel registro fondiario.

Art. 7 Obblighi di notifica

¹ I comuni devono notificare annualmente all'Ufficio tecnico se il numero di abitanti non raggiunge il numero minimo di 30 persone nelle loro frazioni comunali.

² Essi devono inoltre annunciare all'Ufficio tecnico progetti di costruzione all'interno delle distanze dalla strada, delle linee di arretramento, delle zone riservate o delle aree interessate da progetti stradali.

II. Utilizzo delle strade

Art. 8 Utilizzo non autorizzato, insudiciamento

¹ Il deposito di materiale e la sosta di veicoli e attrezzature sulle sedi stradali, in particolare sotto ponti e nei sottopassaggi, sottostanno all'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

² Veicoli lasciati in sosta in modo non conforme alle prescrizioni che ostacolano la manutenzione stradale possono venire rimossi su ordine dell'Ufficio tecnico a spese del detentore.

³ Chi sporca una strada deve segnalarlo agli utenti della strada ed eliminare immediatamente la sporcizia a proprie spese.

Art. 9 Chiusura di strade

In caso di pericolo imminente, di eventi naturali, di lavori di costruzione e di manutenzione o per motivi tecnici l'Ufficio tecnico è autorizzato a chiudere temporaneamente del tutto o in parte le strade cantonali.

Art. 10 Costruzioni ed impianti

¹ Costruzioni ed impianti sopra la strada cantonale devono essere collocati sufficientemente in alto e al di fuori del profilo della sagoma limite. Essi devono inoltre garantire la sicurezza necessaria contro cadute.

² Pali, piloni e altri dispositivi uniti al suolo necessari per impianti di questo tipo devono essere posati al di fuori della sagoma limite della strada in modo da garantire la sicurezza della circolazione e da non ostacolare il deflusso dell'acqua.

³ Le condotte, i binari e simili devono essere posati dove possibile al di fuori dell'area della carreggiata nella banchina o nel marciapiede. Essi devono sopportare il traffico e non devono compromettere la sicurezza della circolazione. Laddove le condotte attraversano la strada sottoterra, queste devono essere fatte passare per quanto possibile nella struttura del

corpo stradale.

⁴ Costruzioni ed impianti ai sensi dei capoversi da 1 a 3 necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

III. Progettazione, costruzione e manutenzione

Art. 11 Progetto di esposizione

¹ Il progetto di esposizione si compone dei piani di progetto, del rapporto tecnico, del preventivo, nonché del piano di acquisto dei terreni e della tabella di acquisizione dei diritti.

² I piani di progetto e il rapporto tecnico stabiliscono il tipo, le dimensioni, l'ubicazione e la strutturazione tecnico-edilizia della strada incluse tutte le altre costruzioni e tutti gli altri edifici e fissano eventuali linee di arretramento.

³ Il piano di acquisto dei terreni stabilisce quali fondi vengono utilizzati per la costruzione di strade.

⁴ La tabella di acquisizione dei diritti contiene l'elenco degli interessati e dei diritti che devono essere acquisiti.

Art. 12 Corapporti

¹ Nell'ambito di una procedura di corapporto gli uffici cantonali interessati possono esprimersi sul progetto di esposizione entro il termine di esposizione.

² In caso di progetti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, all'ufficio competente deve essere concesso un termine adeguato per la presa di posizione.

³ La procedura di corapporto viene svolta sotto la direzione dell'Ufficio tecnico.

Art. 13 Piste ciclabili e marciapiedi, diritto di utilizzo

¹ Per piste ciclabili o marciapiedi realizzati sulla sua sede stradale il Cantone può concedere ai comuni un diritto di utilizzo gratuito per il pubblico.

² Il diritto di utilizzo viene concesso quale servitù personale e viene iscritto nel registro fondiario.

Art. 14 Apertura in inverno

¹ I passi del San Bernardino, dello Spluga, dell'Oberalp, dell'Albula, del Flüela, del Lucomagno, dell'Umbrail e della Forcola di Livigno non vengono tenuti aperti dal Cantone in inverno.

² Questi tratti stradali devono essere mantenuti aperti in autunno soltanto fino a quando le condizioni meteorologiche e la sicurezza della circolazione lo consentono e fino a quando l'onere per lo sgombero è ancora sostenibile. Gli stessi presupposti valgono per la riapertura in primavera.

³ Il Dipartimento decide il tipo di sgombero della neve per le strade cantonali tenute aperte in inverno.

Art. 15 Posa della segnaletica e demarcazione

¹ Le spese per la posa e la manutenzione della segnaletica e delle demarcazioni al di fuori dell'abitato sono a carico del Cantone.

² All'interno dell'abitato le spese vengono sostenute dal Cantone soltanto se la segnaletica e le demarcazioni sono necessarie per la gestione del traffico. In caso contrario le spese per la posa e la manutenzione, in particolare per la segnaletica e le demarcazioni di parcheggi, di impianti pedonali, di fermate dei mezzi pubblici e di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h, devono essere sostenute dai comuni.

³ Per i semafori la ripartizione delle spese tra il Cantone e i comuni avviene sulla base del computo dei vantaggi.

IV. Strada e area confinante

Art. 16 Deflusso dell'acqua, condotte

¹ I proprietari dei fondi situati al di fuori della sede stradale devono tollerare, dietro indennizzo, gli impianti di drenaggio che servono al deflusso e alla condotta dell'acqua di scarico della strada cantonale.

² L'acqua di scarico inquinata e quella non inquinata non può essere fatta defluire sulla strada cantonale dai proprietari dei fondi ed edifici confinanti.

Art. 17 Deposito di neve e di ghiaietto

¹ I proprietari dei fondi confinanti devono tollerare senza diritto ad un indennizzo il deposito di neve ai lati della strada

cantonale in seguito al servizio invernale.

² Depositi di ghiaietto ai lati della strada cantonale devono essere tollerati dietro indennizzo del danno causato.

³ La neve ed il ghiaccio dei fondi confinanti e delle rispettive costruzioni ed impianti non possono essere gettati o depositati sulla strada cantonale.

⁴ Se un simile deposito è inevitabile, il responsabile deve provvedere immediatamente allo sgombero della strada.

⁵ I tetti inclinati verso la strada devono essere muniti di dispositivi idonei ad impedire lo scivolamento della neve e del ghiaccio.

Art. 18 Selezione di legna e sfruttamento dei boschi

¹ I tagli di legna nell'area di strade cantonali e gli scivoli per la legna sulle strade cantonali possono essere attuati soltanto d'intesa con l'Ufficio tecnico.

² I boschi devono essere curati e sfruttati dai loro proprietari in modo da garantire in ogni momento la sicurezza della strada cantonale.

Art. 19 Distanze per costruzioni ed impianti

¹ Lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 3 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 5 m dal bordo della carreggiata.

² Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessita di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 7 m dal bordo della carreggiata.

³ La distanza delle parti sporgenti di edifici come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili può essere inferiore di al massimo 1,50 m rispetto a quella prevista per costruzioni ed impianti.

⁴ La distanza deve ammontare in ogni caso a 2,50 m dal confine della sede stradale.

Art. 20 Distanza delle linee di arretramento

¹ La distanza delle linee di arretramento dal centro della carreggiata ammonta al di fuori dell'abitato a 15 m.

² All'interno dell'abitato la distanza delle linee di arretramento viene fissata a seconda della situazione locale. Essa ammonta al massimo a 15 m.

³ Le parti di edifici sporgenti come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili possono sporgere fino a 1,50 m oltre la linea di arretramento, se si trovano almeno 3 m sopra il marciapiede rispettivamente 4,50 m sopra la carreggiata.

Art. 21 Distanza delle piante

¹ Per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata:

- a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci 6 m dal centro del tronco;
- b) alberi da frutto ad alto fusto 4 m dal centro del tronco;
- c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta.

² In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il capoverso 1 dal bordo di questi impianti.

³ Lo spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3,50 m.

⁴ Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

Art. 22 Distanza di recinzioni

¹ Per recinzioni come recinti, muri senza funzione di sostegno e simili fino ad un'altezza di 90 cm deve essere rispettata all'interno dell'abitato una distanza di 50 cm dal bordo della carreggiata e fuori dall'abitato di 1 m.

² Per recinzioni con un'altezza tra i 90 cm ed i 2 m deve essere rispettata una distanza di 1 m dal bordo della carreggiata. Per recinzioni più alte fanno stato le distanze di costruzioni ed impianti secondo l'articolo 19.

³ In presenza di piste ciclabili e marciapiedi lungo le strade cantonali, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo i capoversi 1 e 2 dal bordo di questi impianti.

⁴ Sono vietate recinzioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

Art. 23 Autorizzazioni d'eccezione, clausola

¹ Le autorizzazioni d'eccezione per costruzioni e impianti all'interno della linea di arretramento o della distanza dalla strada possono essere vincolate ad una clausola sul plusvalore o di eliminazione.

² La clausola sul plusvalore svincola il Cantone dall'obbligo di dover versare un indennizzo per le spese aumentanti il valore in caso di futuro acquisto delle costruzioni e degli impianti autorizzati.

³ La clausola di eliminazione obbliga i proprietari a rimuovere o a spostare a proprie spese e senza diritto ad un indennizzo le costruzioni e gli impianti se in futuro lo richieda un interesse pubblico alla costruzione di una strada.

⁴ Le clausole sul plusvalore e di eliminazione possono essere menzionate nel registro fondiario.

V. Pubblicità stradale

Art. 24 Autorizzazione

¹ La pubblicità lungo strade cantonali è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

² L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di pubblicità lungo strade cantonali è l'Ufficio tecnico. Dietro indennizzo, esso può delegare ai comuni la sua competenza concernente l'autorizzazione di cartelli indicanti manifestazioni.

³ L'Ufficio tecnico dispone la rimozione e l'adeguamento soggetti a spese di pubblicità stradale collocata abusivamente.

⁴ L'autorizzazione di indicatori di direzione per aziende e alberghi, nonché di segnali turistici rientra nella sfera di competenza della Polizia cantonale ².

Art. 25 Domande

Le domande per pubblicità stradale devono essere presentate all'Ufficio tecnico con le indicazioni necessarie, in particolare relative al tipo, alla grandezza, all'ubicazione e allo scopo della pubblicità, nonché con la relativa documentazione dei piani.

Art. 26 Motivi di rifiuto

¹ Non è ammessa la pubblicità stradale che compromette la sicurezza della circolazione, che potrebbe essere scambiata con segnali o demarcazioni o il cui aspetto potrebbe ridurre l'effetto di questi ultimi.

² A complemento del diritto federale ³ non sono ammesse in particolare:

- a) pubblicità nell'area di dossi e di passaggi a livello, nonché nell'area di curve senza visuale o di strettoie;
- b) pubblicità apposte a o su ponti;
- c) pubblicità retroflettenti, fluorescenti o luminescenti;
- d) pubblicità che accecano, lampeggiano o che esplicano il loro effetto tramite effetti di luce variabili;
- e) pubblicità in movimento o che vengono proiettate.

Art. 27 Striscioni pubblicitari all'interno dell'abitato

All'interno dell'abitato gli striscioni pubblicitari sopra la strada cantonale possono essere autorizzati, se la pubblicità concerne manifestazioni o eventi di pubblica utilità, culturali o sportivi di interesse almeno regionale, segnatamente fiere, esposizioni e simili.

Art. 28 Pubblicità stradale al di fuori dell'abitato

¹ Le pubblicità lungo strade cantonali al di fuori dell'abitato sono ammesse se:

- a) sono apposte in una zona edificabile oppure al di fuori delle zone edificabili se lì sono vincolate all'ubicazione o se vengono apposte in una zona con abitazioni sparse e se

b) si inseriscono nel paesaggio e nell'ambiente.

² È generalmente vietata la pubblicità stradale all'interno di paesaggi degni di protezione secondo la legislazione federale e cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 29 Distanze per pubblicità

¹ Per pubblicità stradali devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata rispettivamente dal bordo del marciapiede:

- a) all'interno dell'abitato 0,5 m;
- b) al di fuori dell'abitato 2,5 m.

² In caso di particolare situazione locale l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può fissare distanze maggiori o inferiori.

VI. Finanziamento stradale

Art. 30 Sussidi cantionali a) per marciapiedi

¹ Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di marciapiedi, sottopassaggi pedonali e cavalcavia pedonali, nonché di isole pedonali, realizzati dai comuni lungo strade cantonali in base ad un progetto approvato dal Dipartimento, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

Gruppo di capacità finanziaria	1	2	3	4	5
– strade principali	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
– strade di collegamento	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %

² Nella determinazione del sussidio per marciapiedi viene considerata una larghezza massima di 2 m. Il diritto al sussidio può essere fatto valere soltanto per un lato della strada. Gli impianti devono servire a sgravare la strada cantonale e trovarsi nelle immediate vicinanze della stessa.

³ Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un marciapiede, il Governo può aumentare nel singolo caso i sussidi.

⁴ Qualora il Cantone costruisca marciapiedi, i comuni devono versargli la loro quota.

Art. 31 b) per piste ciclabili

¹ Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di piste ciclabili che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

Gruppo di capacità finanziaria	1	2	3	4	5
	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %

² Alle spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di collegamenti per biciclette e rampichini, nonché di percorsi di altri mezzi simili a veicoli che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare sussidi pari al 50 per cento.

³ Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione rispettivamente alla posa della segnaletica lungo un tratto, il Governo può nel singolo caso aumentare i sussidi.

⁴ Qualora il Cantone costruisca l'impianto rispettivamente provveda alla posa della segnaletica, i comuni devono versargli la loro quota.

Art. 32 c) per sentieri escursionistici

¹ Alle spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di sentieri escursionistici che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare sussidi pari al 50 per cento.

² Se prevale l'interesse del Cantone al potenziamento di un singolo tratto, il Governo può anche versare sussidi per le spese di progettazione, di acquisto dei terreni e di costruzione.

³ Il servizio specializzato privato per sentieri escursionistici è l'Ente grigionese pro sentieri. I suoi compiti e l'indennizzo vengono regolati dal Governo tramite un accordo di prestazione.

Art. 33 d) per aree di fermata

¹ Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di aree di fermata dei mezzi pubblici, realizzate dai comuni lungo strade cantonali in base ad un progetto approvato dal Dipartimento, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

Gruppo di capacità finanziaria	1	2	3	4	5
– strade principali	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
– strade di collegamento	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %

² Se le aree di fermata sovvenzionate vengono sottratte alla loro destinazione entro 20 anni, i sussidi cantonali devono essere restituiti.

Art. 34 e) per condotte di scarico

Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di condotte di scarico, realizzate da comuni o corporazioni e che servono anche al drenaggio stradale, il Cantone può versare sussidi in proporzione alla quantità d'acqua fatta defluire, al massimo però il 20 per cento.

Art. 35 Contributi dei comuni alla pavimentazione all'interno dell'abitato

¹ Alle spese per la realizzazione e la manutenzione della pavimentazione delle strade cantonali all'interno dell'abitato i comuni devono versare i seguenti contributi:

Gruppo di capacità finanziaria	1	2	3	4	5
– strade principali	60 %	55 %	50 %	45 %	40 %
– strade di collegamento	70 %	65 %	60 %	55 %	50 %

² Nel calcolo dei contributi vengono considerate le spese per il livellamento, la pavimentazione e la bordatura, nonché le spese per la progettazione e la direzione dei lavori.

³ Per le strade principali sovvenzionate i comuni devono assumersi le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali o di altre elargizioni, al massimo tuttavia nella misura della loro aliquota stabilita nel capoverso 1.

**Art. 36 Tasse
a) per l'utilizzo della strada**

¹ Per costruzioni ed impianti che richiedono un utilizzo della strada cantonale vengono rimosse le seguenti tasse:

	tassa base	al m'	al pezzo
a) condutture sotterranee	fr.	fr.	fr.
– condutture con scavo nella strada			
– fino a 30 cm Ø	300.–	3.–	
– fino a 50 cm Ø	500.–	5.–	
– oltre 50 cm Ø	800.–	10.–	
– condutture fatte passare nel corpo stradale			
– fino a 50 cm Ø	250.–	2.50	

	– oltre 50 cm Ø	400.–	5.–	
	– blocco cavi	500.–		
	– fino a 4 tubi		5.–	
	– oltre 4 tubi	800.–	10.–	
	– pozzi e simili			100.–
	– ancoraggi e chiodature armate	500.–	10.–	
b)	condutture elettriche in superficie			
	– condutture su pali in legno	300.–	3.–	
	– condutture su piloni in cemento armato, in metallo e su tralicci			
	– fino a 25 kV	400.–	5.–	
	– da 25 kV fino a 132 kV	500.–	10.–	
	– tralicci, oltre 132 kV	600.–	15.–	
	– pali in legno			100.–
	– piloni in cemento e metallo			500.–
	– piloni a traliccio			800.–
c)	funivie	300.–	10.–	
d)	binari	500.–	200.–	
e)	recinzioni sulla sede stradale	300.–	30.–	
f)	impalcature	100.–		
	– montanti o traversine			10.–
g)	sottopassaggi e cavalcavia (strade, binari, piste da sci e simili)	500.–	100.–	

² Per tutti gli altri casi di utilizzo delle sedi stradali devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

Art. 37 b) per costruzioni, impianti e pubblicità

¹ Per l'evasione e l'autorizzazione di domande per costruzioni ed impianti lungo strade cantonali vengono riscosse le seguenti tasse:

		fr.
a)	accessi carrabili e pedonali	
	– nuovi impianti	da 300.– a 400.–
	– adeguamento di impianti esistenti	da 200.– a 300.–
b)	stazioni di benzina	
	– nuovi impianti	da 800.– a 1'000.–
	– adeguamento di impianti esistenti	da 300.– a 500.–
c)	costruzioni all'interno delle linee di arretramento o delle distanze dalla strada (costruzioni a distanza ridotta)	
	– nuove costruzioni ed impianti	da 300.– a 1'500.–
	– adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti	da 200.– a 1'000.–

² Per tutte le altre costruzioni e impianti lungo strade cantonali devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

³ Per l'autorizzazione di pubblicità stradale lungo le strade cantonali viene riscossa per ogni pubblicità una tassa da 50 fino a 5'000 franchi. L'importo della tassa dipende dal tipo e dalla grandezza, nonché dallo scopo e dalla durata della pubblicità.

Art. 38 c) per uso pubblico accresciuto

¹ Per l'utilizzo di strade cantonali che eccede l'uso pubblico vengono riscosse le seguenti tasse:

	fr.
a) utilizzo di strade dei passi durante la chiusura invernale	
– tassa base al giorno	200.–
– quota per km e giorno durante l'effettivo utilizzo	da 100.– a 200.–
b) mercati e manifestazioni sportive	da 100.– a 1'000.–
c) allacciamenti alla rete di drenaggio stradale	300.–
d) condotti per cavi senza attraversamento della strada	da 300.– a 500.–

² Per tutti gli altri utilizzi di strade cantonali che eccedono l'uso pubblico devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

Art. 39 Rigetto della domanda, condono delle tasse

¹ Se una domanda di autorizzazione non viene accolta, può essere riscossa una tassa amministrativa da 50 fino a 200 franchi.

² L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può nel singolo caso condonare o ridurre le tasse secondo gli articoli da 36 a 38, se la riscossione intera o parziale delle tasse si rivela inadeguata.

Art. 40 Elusione dell'obbligo d'autorizzazione

Per l'autorizzazione a posteriori di costruzioni ed impianti realizzati eludendo o non osservando l'obbligo di autorizzazione, le persone inadempienti devono pagare la tassa ordinaria e le spese supplementari risultanti.

VII. Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

¹ L'esecuzione della legge stradale, dell'ordinanza stradale e degli altri atti esecutivi compete:

- agli organi del Cantone incaricati della vigilanza e della progettazione, nonché della costruzione e della manutenzione delle strade cantonali;
- agli organi della Polizia cantonale e dell'Ufficio della circolazione incaricati della vigilanza e della sicurezza della circolazione stradale;
- agli organi competenti dei comuni.

² Laddove il diritto cantonale non dichiara espressamente competente un altro organo, l'esecuzione compete all'Ufficio tecnico.

Art. 42 Abrogazione del diritto previgente

Con l'emanazione della presente ordinanza sono abrogate:

- le disposizioni di attuazione della legge stradale del 16 dicembre 1985;
- l'ordinanza sulle tasse della legge stradale del 23 dicembre 1985;
- il decreto governativo del 29 novembre 1999 sulle strade cantonali aperte al traffico automobilistico durante l'inverno;
- l'ordinanza sulla pubblicità stradale del 5 maggio 1980;
- le direttive del Governo del 24 settembre 1990 relative alla regolamentazione provvisoria dell'introduzione della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri nel Cantone dei Grigioni.

Art. 43 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge stradale del Cantone dei Grigioni ⁴.

² Fanno eccezione gli articoli 26, 28 e 29, che entrano in vigore ⁵ il 1° marzo 2006.

Note finali

- 1 Art. 7 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, RS 704**
- 2 Art. 6 cpv. 1 del regolamento esecutivo dell'ordinanza del Gran Consiglio di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale, CSC 870.110**
- 3 RS 741.21**
- 4 1° gennaio 2006**
- 5 Queste disposizioni entrano in vigore contemporaneamente alle prescrizioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21) modificate il 17 agosto 2005.**